



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Servizio negoziale

**(03/2017) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO PIANO DEL PAD. 3 DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S. MARTINO, L.GO R. BENZI 10, PER L’INSEDIAMENTO DEL “CENTRO DI ECCELLENZA PER LO STUDIO DEI MECCANISMI MOLECOLARI DI COMUNICAZIONE TRA CELLULE” (CEBR)
CUP: D33B13000140005 – CIG 7140328112**

D. 17 – Con riferimento alla gara in oggetto si chiede se, anche in caso di subappalto di opere che non rientrano tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa, occorra indicare la terna dei subappaltatori.

R. 17 – Come già indicato nel documento “Risposte a quesiti” pubblicato in data 28/9/2017 sul sito di Ateneo (<https://unige.it/bandi/bandi.php?act=5&type=1&id=231>; quesito n. 2), in linea generale, si conferma l’obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltatori, come specificato dal Disciplinare di Gara nella sezione B, punto 3, alla voce ‘SUBAPPALTO’, in quanto le lavorazioni previste comprendono alcune attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tuttavia se l’operatore economico, nella documentazione a corredo della documentazione dell’offerta, intende specificare o dettagliare attività da subappaltare non rientranti fra quelle ritenute maggiormente esposte ad infiltrazione mafiosa e che altresì non implicino le attività ivi elencate (es: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, etc.), si ritiene in tal caso, che non sia necessario indicarne la terna dei subappaltatori.

Genova, 30 ottobre 2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Claudio Bazzurro